



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Rosario,85 - 92011 Cattolica Eraclea (AG)

C.F.80003990845 - P.IVA 01787060845

TEL 0922 846911 - FAX 0922 840312

protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 09/04/2021 PROT. 2956

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid 19. Ulteriori misure di contenimento del contagio. Proroga Sospensione della didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

IL SINDACO

del Comune di Cattolica Eraclea , in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Dato atto che dal 30/03/2021 si sono sviluppati nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea dei Clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di "contatti stretti" e "contatti occasionali" hanno suggerito l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno;

Dato atto che in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 35 del 6 aprile 2021 istituisce la Zona Rossa il comune di Cattolica Eraclea dal 08 aprile fino al 22 aprile compreso;

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue: *"Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella*

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

Visto l'art. 2 dell' Ordinanza n. 33 del 6/4/2021 del Presidente della Regione Siciliana ai sensi del quale " Dal 7 aprile 2021, in tutti i comuni dichiarati zona rossa con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana, in deroga a quanto disposto sulla " *sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado*" si applica integralmente l'articolo 2 del decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 secondo cui : " ... è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza ... Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Vista la circolare del 06/04/2021 n. 1147/GAB dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione avente ad oggetto "precisazioni in materia di apertura degli istituti scolastici"

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti (nello specifico sono stati accertati al 9/4/2021 n. 28 casi di positività ai tamponi rinofaringei molecolari specifici per il Covid-19 ed altri 13 risultati positivi ancora non notificati), e del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, superando abbondantemente la percentuale di 250 casi su 100.000 abitanti con la presenza della variante inglese attestandosi su percentuali dello 0,41% (tendenzialmente in aumento);

Vista la nota di questo Ente indirizzata all'ASP di Agrigento, Responsabile dell'igiene Pubblica di Ribera distretto di Ribera n. 2924 del 09/04/2021 con la quale si chiedeva parere per la " chiusura scuole per presenza di focolaio di focolai del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica";

Acquisito il riscontro alla richiesta di parere del Responsabile dell'igiene Pubblica di Ribera, il quale condivide le azioni da intraprendere, annotato al protocollo di questo ente al n. 2951 del 09/04/2021;

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni cinque della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado appare la misura opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio;

Sentito il Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "E. Contino";

Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare la diffusione del contagio e tra queste quella della sospensione straordinaria della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui si viene a trovare la popolazione scolastica, atteso tra l'altro che i focolai interessano tutti i plessi scolastici del territorio che dovrebbero, alla luce del D.L. n. 44/2021, svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle misure vigenti per la zona arancione;

Che la misura straordinaria è limitata nel tempo a cinque giorni proprio per valutare l'andamento della epidemia nei prossimi giorni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il *Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Visto l'esito del COC di Protezione Civile del 09/04/2021, che condivide le azioni da intraprendere;

Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.,
- la propria ordinanza n. 13 del 06/04/2021 prot. 2825;

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea, dal 12 aprile e fino al 17 aprile 2021 compreso, è sospesa la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado in deroga a quanto stabilito all'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio;

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di I.C." E. Contino", per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente e non docente;
- al Prefetto di Agrigento;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Cattolica Eraclea per quanto di competenza.
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica Eraclea e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al locale Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 09 aprile 2021;

IL SINDACO

Arch. Santo Borsellino



S. Borsellino